

PROVINCIA AUTONOMA
BOLZANO

PAGINA BIANCA

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Abteilung 19
Arbeit
Arbeitsservice

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Ripartizione 19
Lavoro
Ufficio servizio lavoro

Prot. Nr. 4406 /41.04.02/DB

Ihr Z./Vs. rif.:

Bozen/Bolzano 03.05.2005

Sachbearbeiter/funzionario: Baldessari Davide

Tel.: 0471/412732

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori

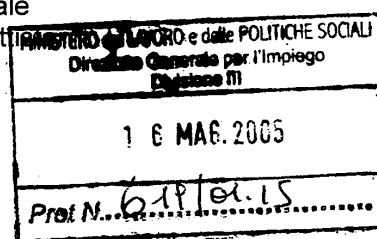
Direzione Gen. per l'Impiego -Div. III

Direttore Generale

Dott.ssa Lea Battistoni

Via Fornovo 8

00100 Roma

**Relazione al Parlamento – art. 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68**

Gentile Dott.ssa Battistoni,

con riferimento alla nota prot. n. 522/01.12 del 22 aprile 2005 diramata da codesto Ministero e inerente l'adempimento previsto all'articolo 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68, Le comunico quanto segue:

Informazioni generali sull'attivazione della legge 12 marzo 1999, n. 68

Nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige le funzioni della C.R.I. vengono svolte dalla Commissione Provinciale per l'Impiego istituita con legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19. Con riferimento a quanto previsto all'art. 6 del D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, in questa Provincia Autonoma la commissione tripartita non è stata istituita in quanto tutte le attribuzioni in materia di politiche del lavoro sono già state conferite alla Commissione Provinciale per l'Impiego al momento della delega delle funzioni amministrative in materia di avviamento e collocamento al lavoro alla Provincia Autonoma di Bolzano, avvenuta non con il D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 ma con il D.lgs. 21 settembre 1995, n. 430.

Leggi di riferimento: legge provinciale 20.06.1980, n. 19
legge provinciale 12.11.1992, n. 39
legge provinciale 29.01.1996, n. 2

Articolazione: la Commissione Provinciale per l'Impiego è costituita da n. 21 membri e precisamente:

- dall'Assessore Provinciale a cui è affidata la materia del lavoro, che la presiede, o suo delegato;
- dal direttore della Ripartizione Lavoro;
- dal direttore di ciascuna delle ripartizioni competenti per la formazione professionale tedesca e ladina e italiana, o suo delegato;
- da uno dei direttori delle ripartizioni competenti per l'artigianato, l'industria, il commercio e il turismo;

- da un rappresentante dei soggetti portatori di handicaps;
- da un rappresentante di associazioni o istituzioni operanti a favore degli immigrati extracomunitari;
- dalla consigliera di parità;
- da sei rappresentanti dei lavoratori e sei rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;
- da un rappresentante delle cooperative di solidarietà sociale designato dalle organizzazioni più rappresentative.

Stato di funzionamento: ca. 4 volte l'anno e comunque secondo le necessità.

Con decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430 è stato trasferito con decorrenza 1° gennaio 1996 alla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige l'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione, nonché le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego. Con l'art. 8 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2 le competenze delegate sono state attribuite alla Ripartizione Lavoro e conseguentemente le relative funzioni vengono svolte in base all'apparato organizzativo della Provincia Autonoma.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige sono stati definiti tutti gli atti provinciali di regolamentazione e di indirizzo per la compiuta attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed in particolare:

- l'articolo 17 della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2 inerente disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2001), istituisce il fondo provinciale per l'occupazione dei disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- le convenzioni d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono attuate ai sensi della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1354 del 30 aprile 2001 stabilisce le procedure per la concessione ed il pagamento degli esoneri in materia di assunzione di persone disabili previsto all'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1994 del 18 giugno 2001 prevede i criteri e lo schema tipo per la stipula della convenzione prevista all'articolo 11 commi 1 e 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2643 del 10 agosto 2001 prevede le direttive per la valutazione e la certificazione delle disabilità ai fini dell'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2878 del 27 agosto 2001 prevede i criteri e lo schema tipo per la stipula della convenzione prevista all'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2879 del 27 agosto 2001 prevede i criteri per la concessione di contributi a favore dei datori di lavoro privati per l'adattamento del posto di lavoro, per l'acquisto di ausili tecnici o per la rimozione delle barriere architettoniche per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1407 del 22 aprile 2002 prevede i criteri per la concessione di premi a favore dei datori di lavoro privati calcolati come riduzione totale o parziale degli oneri sociali;

- il decreto del Presidente della Provincia n. 49 del 30 agosto 2001 prevede i criteri per l'attuazione delle procedure amministrative riguardanti le norme per il diritto al lavoro delle persone disabili;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 1 del 17 gennaio 2005 prevede le disposizioni generali di attuazione della mediazione al lavoro ed in particolare reca alcune norme di raccordo fra il sistema previsto dal d.lgs. 181/2000 e le norme speciali del collocamento obbligatorio.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige gli attuali strumenti operativi a supporto dell'azione d'inserimento lavorativo delle persone disabili sono i progetti d'inserimento lavorativo di cui alla legge 30 giugno 1983, n. 20, modulati secondo le potenzialità delle persone disabili in interventi di osservazione o di addestramento oppure in forma di tirocinio finalizzato all'assunzione ovvero in progetti d'integrazione lavorativa permanente a carattere assistenziale. Durante tali progetti le persone non sono seguite esclusivamente sotto il profilo lavorativo ma sono seguite anche dai competenti servizi sanitari e sociali. Le modalità di collaborazione con i servizi sanitari sono state fissate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2812 del 27 agosto 2001 mentre con i servizi sociali con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2978 del 11 agosto 2000. Altre misure vengono disposte attraverso stage di formazione professionale ovvero corsi di qualificazione e riqualificazione nonché apprendistati individualizzati.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige la definizione delle procedure in materia di accertamento della condizione di disabilità da parte delle commissioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avviene conformemente all'atto di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 secondo le procedure fissate con deliberazione di Giunta Provinciale n. 2643 del 10 agosto 2001. L'accertamento della condizione di disabilità, che conferisce il titolo all'accesso al sistema del collocamento mirato avviene fra commissioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed un „comitato dei servizi“ ad hoc, composto da operatori per l'inserimento dell'Ufficio del Lavoro, da un medico specialistico rispetto alla patologia del disabile segnalato dalla commissione sanitaria stessa, nonché dai servizi invianti sociali, sanitari, educativi e formativi della Provincia Autonoma di Bolzano, coinvolti nel processo d'integrazione lavorativa della singola persona disabile. Le commissioni sono pienamente operative ai fini dell'accertamento per l'accesso al sistema del collocamento mirato dal 1° gennaio 2002. Nell'anno 2004 sono stati effettuati complessivamente 417 accertamenti sanitari che accanto ai 483 svolti nell'anno 2003 hanno consentito di istruire quasi tutte le pratiche relative alle persone avviate obbligatoriamente al lavoro a partire dal 18 gennaio 2000 con riserva di visita successiva e delle persone attualmente iscritte negli appositi elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Gli accertamenti ancora da esperire riguardano 58 persone complessivamente.

Per quanto riguarda il numero degli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 la situazione al 31.12.2004 è di 440 persone complessivamente. In particolare risultano iscritte 264 persone disabili di sesso maschile, 169 persone disabili di sesso femminile, 6 soggetti di cui all'art. 18 di sesso femminile ed 1 di sesso maschile.

In Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige il numero di disabili avviati obbligatoriamente al lavoro sono stati nell'anno 2004 n. 162: n. 127 disabili hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato e n. 35 hanno un contratto di lavoro a tempo determinato. Dei predetti contratti n. 38 sono part-time e n. 124 sono a tempo pieno. Dei collocamenti obbligatori effettuati, n. 56

sono avvenuti presso datori di lavoro che hanno stipulato la convenzione ai sensi dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 di cui n. 3 sono stati revocati per rinuncia degli interessati e non considerati conseguentemente nel numero complessivo degli avviamenti obbligatori utili. Le assunzioni obbligatorie effettuate sono state a favore di n. 116 persone disabili di sesso maschile e n. 46 per persone disabili di sesso femminile. I collocamenti obbligatori sono avvenuti con 157 procedure per chiamata nominativa e 5 per chiamata numerica.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige sono state stipulate nell'anno 2004 n. 39 convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di 215 posti di lavoro complessivamente e oltre 300 persone sono attualmente occupate presso datori di lavoro pubblici e privati attraverso convenzioni individuali d'integrazione lavorativa. La durata delle convenzioni inerenti il programma d'assunzioni varia in funzione del numero di dipendenti occupati e fra un minimo di 12 mesi ed un massimo di 24 mesi. Durante i primi 12 mesi deve comunque essere effettuata una assunzione obbligatoria ed é prevista la formula del programma d'assunzioni parziale per i datori di lavoro che occupano oltre 100 dipendenti. Le convenzioni inerenti il programma d'assunzioni sono previste anche per le pubbliche amministrazioni ed é ammesso l'istituto della chiamata nominativa per favorire l'assunzione di persone disabili con una invalidità fisica superiore al 74% ovvero con invalidità di tipo psichico o intellettuale indipendentemente dal grado d'invalidità (ferme restando le percentuali d'invalidità minime per aver titolo al collocamento obbligatorio). Nell'anno 2004 le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono state stipulate con 10 datori di lavoro pubblici e con 29 datori di lavoro privati ed hanno già visto l'assunzione obbligatoria di n. 53 persone disabili. Per quanto riguarda le convenzioni d'integrazione lavorativa la durata varia fra un minimo di tre mesi ed un massimo di un anno, fatto salvo successive proroghe in funzione delle potenzialità delle persone disabili.

In merito alle agevolazioni di cui all'articolo 13, lettere a) e b) della legge 12 marzo 1999, n. 68 esse sono per l'anno 2004 a favore di 17 datori di lavoro. Le citate agevolazioni sono programmate come segue:

Imprese		Assunzioni sostenute dal Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili - Quota 2004						
Ragione sociale	Partita I.V.A	CODICE FISCALE lavoratore/trice inserito/a	Interventi di cui alla L. 68/1999:					Totale punti
			art. 13, c.1					
			agevolazioni lett a) e b): sgravi fiscali				agevolazione lett. c): contributo per abbattimento barriere architettoniche	
			Assunzione	Donne	Tempo indeterminato	Dis. Psichiatrici e Dis. + 89%		
1 punto	1 punto	2 punti	1 punto	1 punto				
A.R.M.A. Srl	01545650218	MLENDR66T25A952A	1		2	1		4
Aspiag Service Srl	00882800212	TCCCSR81E01F132J	1		2	1		4

Aspiag Service Srl	00882800212	CRPPLA84M14B160Z	1		2	1		4
Bauexpert Srl	01756770218	RCHNRS84C04I729V	1		2	1		4
Accademia europea di Bolzano	01659400210	TSIWFG66A19Z112L	1		2	1		4
GKN Driveline Brunico Spa	00124620212	MRMGHR85R22B160K	1		2			3
Hoppe Spa	00125130211	VRKHBR77C25I729P	1			1		2
Ivoclar Vivadent Srl	00123710212	LMRMGT79E55I729P	1	1		1		3
Markas Service Srl	01174800217	CPPVCN61S55A347G	1	1	2			4
Mitas Spa	00720860212	CRLDNL84H04G791L	1		2	1		4
Mössmer Spa	00100910215	WLFBG76P67B220J	1	1	2			4
Mössmer Spa	00100910215	SMMMKS69L17Z112V	1		2	1		4
Pulinet Servizi Srl	00974560229	DNERCC47S19L418N	1		2	1		4
Schmidt H. & Co. Snc	01190270213	FRELB79C50F132P	1	1	2	1		5
Tischlereigen. Passeier Scarl	00124180217	KNGRCH69T31F132J	1		2			3
Vivaldi & Cardino Spa	00925290157	SCKBRI46A26Z343F	1		2			3
Weger Walter & Co. Snc	00437350218	THRPLA57S28A952C	1		2			3
Well.Com Srl	01500190226	RSSMRE55C54B160D	1	1	2	1		5
Wolf System Srl	01197950213	FSSBBR78P50M067B	1	1	2	1		5
			19	6	34	13		72

Per quanto riguarda la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige non é ancora pervenuta alcuna richiesta.

Per quanto riguarda le iniziative cofinanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo e destinate a persone disabili si tratta di interventi a carattere formativo o di corsi propedeutici all'integrazione lavorativa. Risultano anche alcune iniziative di analisi e di ricerca per lo sviluppo dell'integrazione lavorativa nonché di informazione e promozione di buone prassi in materia. In allegato una tabella di sintesi elenca i relativi progetti (POR Obiettivo 3, 2000-2006) con l'indicazione degli importi relativi al finanziamento FSE e del cofinanziamento statale e provinciale.

Attività di gestione

Le graduatorie del collocamento obbligatorie vengono redatte tre volte all'anno. Attualmente per le persone disabili iscritte la definizione del tipo di intervento da porre in atto ai fini del collocamento mirato é deliberata dalle competenti commissioni sanitarie, su 396 persone sottoposte é la seguente:

- n. 114 persone possono essere collocate senza interventi di supporto;
- n. 143 persone necessitano di un servizio di mediazione;
- n. 6 persone necessitano di ausili e adattamenti;
- n. 101 persone necessitano di un percorso preliminare d'inserimento lavorativo;
- n. 32 persone necessitano di un intervento di riqualificazione.

Al riguardo il dato mostra come il 73% delle persone dell'insieme esaminato necessitino di interventi da parte dei competenti servizi ed il 27% possa essere collocato direttamente al

lavoro. In merito alla tipologia d'invalidità prevalente fra le persone iscritte negli elenchi del collocamento obbligatorio, la disabilità psichica ed intellettiva ha la maggior incidenza e consistenza.

Le domande di esonero contributivo ai sensi dell'articolo 5 comma 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e presentate in sostituzione all'assunzione di persone disabili per l'anno 2004 sono n. 8. Le istruttorie per i decreti circa le autorizzazioni alla compensazione territoriale per aziende che operano anche nella Provincia Autonoma di Bolzano sono n. 16. In questa Provincia Autonoma sono n. 10 le aziende che operano in più province e che hanno richiesto nella denuncia del personale valido ed invalido dipendente la compensazione territoriale automatica in provincia di Bolzano, in quanto occupano complessivamente meno di 50 dipendenti.

Le autorizzazioni alla sospensione dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sono state invece 7.

Adempimenti amministrativi derivanti dall'avvio a regime del nuovo sistema

Per quanto riguarda le certificazioni di ottemperanza di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nella Provincia Autonoma di Bolzano ne sono state rilasciate per l'anno 2004 n. 491.

Per quanto riguarda le inadempienze soggette a sanzioni, in Provincia Autonoma di Bolzano, nell'anno 2004 sono state sei e sono relative al ritardato invio della denuncia del personale. Inoltre sono state verificate le posizioni di alcune aziende che poi alla luce di tale verifica sono risultate non ancora soggette alle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Per quanto riguarda le somme afferenti al fondo provinciale per l'occupazione delle persone disabili e derivanti dalla concessione di esoneri contributivi in sostituzione all'assunzione di persone disabili ovvero dalle sanzioni di cui all'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68 l'importo complessivo relativo all'anno 2004 è di 28.243,77 Euro.

Per quanto riguarda invece le risorse impegnate in questa Provincia Autonoma – Alto Adige relativamente all'anno 2004 per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili sono state impegnate tutte le somme disponibili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. La situazione relativa agli stanziamenti del fondo nazionale per i disabili degli anni precedenti è la seguente:

- 1) sono state fino ad ora assegnate alla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige risorse pari complessivamente ad 1.272.826,92 Euro, corrispondenti alle quote 1999-2000, 2001, 2002, 2003 e 2004;
- 2) sono state finora programmate dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige risorse relative alle agevolazioni per i datori di lavoro previste dall'art. 13 della legge n. 68/99 sostenute con i finanziamenti di cui al precedente punto 1), pari complessivamente ad 1.272.826,92 Euro.

Oltre alle somme stanziati dal fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone disabili, la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili, per l'anno 2004, ai sensi della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, ha erogato 1.196.000,00 Euro per un premio sussidio alle persone disabili in convenzioni d'integrazione

lavorativa e ha programmato 1.015.000,00 Euro come premi nei confronti dei datori di lavoro per sostenere o mantenere l'assunzione di persone disabili per i casi non previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. Le somme relative a sanzioni e esoneri contributivi affluite al fondo provinciale per i disabili sono state anch'esse interamente programmate.

Iniziative particolari attivate nell'anno 2004 nell'ambito del collocamento mirato

Ad integrazione dei dati riportati nei punti precedenti segnalo alcune azioni, interventi ed iniziative messe in atto a livello provinciale con riferimento all'ambito del sistema del collocamento mirato:

- è stato ulteriormente implementato l'applicativo per la trasmissione in formato elettronico delle denunce del personale dipendente (art. 9 comma 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68) per la raccolta sistematica delle informazioni relative ai datori di lavoro soggetti al collocamento obbligatorio;
- è stata fornita la collaborazione nell'elaborazione di un opuscolo informativo rivolto alle persone disabili in particolare con deficit psichico ed intellettuale contenente le principali informazioni inerenti la strada fra la formazione ed il mondo del lavoro;
- è stata realizzata una circolare informativa riguardante le modalità di computo degli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 alla luce dei recenti orientamenti ministeriali;
- è stato attivato in collaborazione con la Formazione Professionale di lingua italiana un progetto comunitario riguardante l'analisi delle buone prassi per il collocamento delle persone disabili. Il progetto prevede una attività di rilevazione e di monitoraggio di dati pertinenti agli avviamenti lavorativi effettuati secondo le disposizioni del collocamento mirato.

In occasione della trasmissione della presente relazione illustrativa mi preme far presente quanto segue:

- con la presentazione delle denunce del personale entro il mese di gennaio 2005, numerose pubbliche amministrazioni hanno nuovamente manifestato il desiderio di conoscere quale sia lo stato di definizione del provvedimento di cui all'articolo 5 comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 inerente le mansioni che non consentono o consentono in misura ridotta l'assunzione di persone disabili nel pubblico impiego. Poiché l'assenza del decreto in esame comporta specialmente nei settori sanitario e dell'assistenza pubblica una notevole discrepanza fra l'effettiva possibilità di reclutamento di personale disabile nelle specifiche mansioni curative e la quota teorica riservata alle persone disabili prevista dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è auspicabile la relativa definizione.

Distinti saluti.

Il direttore di ripartizione


Dr. Helmuth Sinn

Allegati

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Abteilung 19
Arbeit
Arbeitsservice

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Ripartizione 19



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ufficio segreteria
Roma, 10/04/2006
Prot. 13 / III / 0009418

Prot. Nr. 2933/41.04.02/DB

Ihr Z./Vs. rif.:

Bozen/Bolzano 29.03.2006

Sachbearbeiter/funzionario: Baldessari Davide

Tel.: 0471/412732

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori

Direzione Gen. per l'Impiego -Div. III

Direttore Generale

Dott.ssa Lea Battistoni

Via Forno 8

00100 Roma

Relazione al Parlamento – art. 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68

Gentile Dott.ssa Battistoni,

con riferimento alla nota prot. n. 213/01.15 del 14 febbraio 2006 diramata da codesto Ministero e inerente l'adempimento previsto all'articolo 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68, Le comunico quanto segue:

Informazioni generali sull'attivazione della legge 12 marzo 1999, n. 68

Nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige le funzioni della C.R.I. vengono svolte dalla Commissione Provinciale per l'Impiego istituita con legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19. Con riferimento a quanto previsto all'art. 6 del D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, in questa Provincia Autonoma la commissione tripartita non è stata istituita in quanto tutte le attribuzioni in materia di politiche del lavoro sono già state conferite alla Commissione Provinciale per l'Impiego al momento della delega delle funzioni amministrative in materia di avviamento e collocamento al lavoro alla Provincia Autonoma di Bolzano, avvenuta non con il D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 ma con il D.lgs. 21 settembre 1995, n. 430.

Leggi di riferimento: legge provinciale 20.06.1980, n. 19
legge provinciale 12.11.1992, n. 39
legge provinciale 29.01.1996, n. 2

Articolazione: la Commissione Provinciale per l'Impiego è costituita da n. 21 membri e precisamente:

- dall'Assessore Provinciale a cui è affidata la materia del lavoro, che la presiede, o suo delegato;
- dal direttore della Ripartizione Lavoro;
- dal direttore di ciascuna delle ripartizioni competenti per la formazione professionale tedesca e ladina e italiana, o suo delegato;
- da uno dei direttori delle ripartizioni competenti per l'artigianato, l'industria, il commercio e il turismo;

- da un rappresentante dei soggetti portatori di handicaps;
- da un rappresentante di associazioni o istituzioni operanti a favore degli immigrati extracomunitari;
- dalla consigliera di parità;
- da sei rappresentanti dei lavoratori e sei rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;
- da un rappresentante delle cooperative di solidarietà sociale designato dalle organizzazioni più rappresentative.

Stato di funzionamento: ca. 4 volte l'anno e comunque secondo le necessità.

Con decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430 è stato trasferito con decorrenza 1° gennaio 1996 alla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige l'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione, nonché le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego. Con l'art. 8 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2 le competenze delegate sono state attribuite alla Ripartizione Lavoro e conseguentemente le relative funzioni vengono svolte in base all'apparato organizzativo della Provincia Autonoma.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige sono stati definiti tutti gli atti provinciali di regolamentazione e di indirizzo per la compiuta attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed in particolare:

- l'articolo 17 della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2 inerente disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2001), istituisce il fondo provinciale per l'occupazione dei disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- le convenzioni d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono attuate ai sensi della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1354 del 30 aprile 2001 stabilisce le procedure per la concessione ed il pagamento degli esoneri in materia di assunzione di persone disabili previsto all'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1994 del 18 giugno 2001 prevede i criteri e lo schema tipo per la stipula della convenzione prevista all'articolo 11 commi 1 e 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2643 del 10 agosto 2001 prevede le direttive per la valutazione e la certificazione delle disabilità ai fini dell'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2878 del 27 agosto 2001 prevede i criteri e lo schema tipo per la stipula della convenzione prevista all'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2879 del 27 agosto 2001 prevede i criteri per la concessione di contributi a favore dei datori di lavoro privati per l'adattamento del posto di lavoro, per l'acquisto di ausili tecnici o per la rimozione delle barriere architettoniche per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1407 del 22 aprile 2002 prevede i criteri per la concessione di premi a favore dei datori di lavoro privati calcolati come riduzione totale o parziale degli oneri sociali;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 49 del 30 agosto 2001 prevede i criteri per l'attuazione delle procedure amministrative riguardanti le norme per il diritto al lavoro delle persone disabili;

- il decreto del Presidente della Provincia n. 1 del 17 gennaio 2005 prevede le disposizioni generali di attuazione della mediazione al lavoro ed in particolare reca alcune norme di raccordo fra il sistema previsto dal d.lgs. 181/2000 e le norme speciali del collocamento obbligatorio.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige gli attuali strumenti operativi a supporto dell'azione d'inserimento lavorativo delle persone disabili sono i progetti d'inserimento lavorativo di cui alla legge 30 giugno 1983, n. 20, modulati secondo le potenzialità delle persone disabili in interventi di osservazione o di addestramento oppure in forma di tirocinio finalizzato all'assunzione ovvero in progetti d'integrazione lavorativa permanente a carattere assistenziale. Durante tali progetti le persone non sono seguite esclusivamente sotto il profilo lavorativo ma sono seguite anche dai competenti servizi sanitari e sociali. Le modalità di collaborazione con i servizi sanitari sono state fissate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2812 del 27 agosto 2001 mentre con i servizi sociali con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2978 del 11 agosto 2000. Altre misure vengono disposte attraverso stage di formazione professionale ovvero corsi di qualificazione e riqualificazione nonché apprendistati individualizzati.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige la definizione delle procedure in materia di accertamento della condizione di disabilità da parte delle commissioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avviene conformemente all'atto di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 secondo le procedure fissate con deliberazione di Giunta Provinciale n. 2643 del 10 agosto 2001. L'accertamento della condizione di disabilità, che conferisce il titolo all'accesso al sistema del collocamento mirato avviene fra commissioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed un „comitato dei servizi" ad hoc, composto da operatori per l'inserimento dell'Ufficio del Lavoro, da un medico specialistico rispetto alla patologia del disabile segnalato dalla commissione sanitaria stessa, nonché dai servizi invianti sociali, sanitari, educativi e formativi della Provincia Autonoma di Bolzano, coinvolti nel processo d'integrazione lavorativa della singola persona disabile. Le commissioni sono pienamente operative ai fini dell'accertamento per l'accesso al sistema del collocamento mirato dal 1° gennaio 2002. Nell'anno 2005 sono stati effettuati complessivamente 369 accertamenti sanitari che accanto ai 417 svolti nell'anno 2004 hanno consentito di istruire tutte le pratiche relative alle persone avviate obbligatoriamente al lavoro a partire dal 18 gennaio 2000 con riserva di visita successiva e delle persone attualmente iscritte negli appositi elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Per quanto riguarda il numero degli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 la situazione al 31.12.2005 è di 476 persone complessivamente. In particolare risultano iscritte 281 persone disabili di sesso maschile, 186 persone disabili di sesso femminile, 8 soggetti di cui all'art. 18 di sesso femminile ed 1 di sesso maschile.

In Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige il numero di disabili avviati obbligatoriamente al lavoro sono stati nell'anno 2005 n. 159: n. 116 disabili hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato e n. 43 hanno un contratto di lavoro a tempo determinato. Dei predetti contratti n. 62 sono part-time e n. 97 sono a tempo pieno. Dei collocamenti obbligatori effettuati, n. 44 sono avvenuti presso datori di lavoro che hanno stipulato la convenzione ai sensi dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le assunzioni obbligatorie effettuate sono state a favore di n. 103 persone disabili di sesso maschile e n. 56 per persone disabili di sesso femminile. I collocamenti obbligatori sono avvenuti con 157 procedure per chiamata nominativa e 2 per chiamata numerica.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige sono state stipulate nell'anno 2005 n. 27 convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di 180 posti di lavoro complessivamente e oltre 300 persone sono attualmente occupate presso datori di lavoro pubblici e privati attraverso convenzioni individuali d'integrazione lavorativa. La durata delle convenzioni inerenti il programma d'assunzioni varia in funzione del numero di dipendenti occupati e fra un minimo di 12 mesi ed un massimo di 24 mesi. Durante i primi 12 mesi deve comunque essere effettuata una assunzione obbligatoria ed é prevista la formula del programma d'assunzioni parziale per i datori di lavoro che occupano oltre 100 dipendenti. Le convenzioni inerenti il programma d'assunzioni sono previste anche per le pubbliche amministrazioni ed é ammesso l'istituto della chiamata nominativa per favorire l'assunzione di persone disabili con una invalidità fisica superiore al 74% ovvero con invalidità di tipo psichico o intellettuale indipendentemente dal grado d'invalidità (ferme restando le percentuali d'invalidità minime per aver titolo al collocamento obbligatorio). Nell'anno 2005 le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono state stipulate con 5 datori di lavoro pubblici e con 22 datori di lavoro privati ed hanno già visto l'assunzione obbligatoria di n. 44 persone disabili. Per quanto riguarda le convenzioni d'integrazione lavorativa la durata varia fra un minimo di tre mesi ed un massimo di un anno, fatto salvo successive proroghe in funzione delle potenzialità delle persone disabili.

In merito alle agevolazioni di cui all'articolo 13, lettere a) e b) della legge 12 marzo 1999, n. 68 esse sono per l'anno 2005 a favore di 6 datori di lavoro. Le citate agevolazioni sono programmate con una durata media di 4 anni e 5 con una riduzione degli oneri sociali del 100% ed 1 con una riduzione degli oneri sociali al 50%.

Per quanto riguarda la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige non é ancora pervenuta alcuna richiesta.

Per quanto riguarda le iniziative cofinanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo e destinate a persone disabili si tratta di interventi a carattere formativo o di corsi propedeutici all'integrazione lavorativa. Risultano anche alcune iniziative di analisi e di ricerca per lo sviluppo dell'integrazione lavorativa nonché di informazione e promozione di buone prassi in materia. Già nella relazione per l'anno precedente è stata trasmessa la tabella di sintesi con l'elenco dei relativi progetti (POR Obiettivo 3, 2000-2006) con l'indicazione degli importi relativi al finanziamento FSE e del cofinanziamento statale e provinciale. Si allega anche un primo risultato del progetto interregionale sussidiato dal Fondo Sociale Europeo riguardante il mantenimento mirato – permanenza del diversabile in azienda.

Attività di gestione

Le graduatorie del collocamento obbligatorie vengono redatte tre volte all'anno. Attualmente per le persone disabili iscritte la definizione del tipo di intervento da porre in atto ai fini del collocamento mirato e deliberata dalle competenti commissioni sanitarie é la seguente:

- n. 147 persone possono essere collocate senza interventi di supporto;
- n. 169 persone necessitano di un servizio di mediazione;
- n. 8 persone necessitano di ausili e adattamenti;
- n. 117 persone necessitano di un percorso preliminare d'inserimento lavorativo;
- n. 26 persone necessitano di un intervento di riqualificazione.

Al riguardo il dato mostra come il 69% delle persone dell'insieme esaminato necessitino di interventi da parte dei competenti servizi ed il 31% possa essere collocato direttamente al

lavoro. In merito alla tipologia d'invalidità prevalente fra le persone iscritte negli elenchi del collocamento obbligatorio, la disabilità psichica ed intellettiva ha la maggior incidenza e consistenza.

Le domande di esonero contributivo ai sensi dell'articolo 5 comma 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e presentate in sostituzione all'assunzione di persone disabili per l'anno 2005 sono n. 8. Le istruttorie per i decreti circa le autorizzazioni alla compensazione territoriale per aziende che operano anche nella Provincia Autonoma di Bolzano sono n. 11. In questa Provincia Autonoma sono n. 10 le aziende che operano in più province e che hanno richiesto nella denuncia del personale valido ed invalido dipendente la compensazione territoriale automatica in provincia di Bolzano, in quanto occupano complessivamente meno di 50 dipendenti.

Le autorizzazioni alla sospensione dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sono state invece 6.

Adempimenti amministrativi derivanti dall'avvio a regime del nuovo sistema

Per quanto riguarda le certificazioni di ottemperanza di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nella Provincia Autonoma di Bolzano ne sono state rilasciate per l'anno 2005 n. 491.

Per quanto riguarda le inadempienze soggette a sanzioni, in Provincia Autonoma di Bolzano, nell'anno 2005 sono state sette e sono relative al ritardato invio della denuncia del personale. Inoltre sono state verificate le posizioni di alcune aziende che poi alla luce di tale verifica sono risultate non ancora soggette alle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per quanto riguarda le somme afferenti al fondo provinciale per l'occupazione delle persone disabili e derivanti dalla concessione di esoneri contributivi in sostituzione all'assunzione di persone disabili ovvero dalle sanzioni di cui all'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68 l'importo complessivo relativo all'anno 2005 è di 33.156,50 Euro.

Per quanto riguarda invece le risorse impegnate in questa Provincia Autonoma – Alto Adige relativamente all'anno 2005 per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili sono state impegnate tutte le somme disponibili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. La situazione relativa agli stanziamenti del fondo nazionale per i disabili degli anni precedenti è la seguente:

- 1) sono state fino ad ora assegnate alla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige risorse pari complessivamente ad 1.446.229,64 Euro, corrispondenti alle quote 1999-2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005;
- 2) sono state finora programmate dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige risorse relative alle agevolazioni per i datori di lavoro previste dall'art. 13 della legge n. 68/99 sostenute con i finanziamenti di cui al precedente punto 1), pari complessivamente ad 1.446.229,64 Euro.

Oltre alle somme stanziati dal fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone disabili, la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili, per l'anno 2005, ai sensi della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, ha erogato 1.172.000,00 Euro per un premio sussidio alle persone disabili in convenzioni d'integrazione lavorativa e ha programmato 1.100.000,00 Euro come premi nei confronti dei datori di lavoro per sostenere o mantenere l'assunzione di persone disabili per i casi non previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. Le somme relative a sanzioni e esoneri contributivi affluite al fondo provinciale per i disabili sono state anch'esse interamente programmate.

Iniziative particolari attivate nell'anno 2005 nell'ambito del collocamento mirato

Ad integrazione dei dati riportati nei punti precedenti segnalo alcune azioni, interventi ed iniziative messe in atto a livello provinciale con riferimento all'ambito del sistema del collocamento mirato:

- è stato ulteriormente implementato l'applicativo per la trasmissione in formato elettronico delle denunce del personale dipendente (art. 9 comma 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68) per la raccolta sistematica delle informazioni relative ai datori di lavoro soggetti al collocamento obbligatorio;
- è stato implementato in collaborazione con la Formazione Professionale di lingua italiana un progetto comunitario riguardante l'analisi delle buone prassi per il collocamento delle persone disabili. Il progetto che ha previsto nella prima fase una attività di rilevazione e di monitoraggio di dati pertinenti agli avviamenti lavorativi effettuati secondo le disposizioni del collocamento mirato prevede ora lo studio di un prototipo di servizio per l'inserimento lavorativo;
- è stato attivato un progetto per favorire l'assunzione nominativa di persone disabili particolarmente gravi negli enti pubblici che prevede l'erogazione di premi per l'assunzione anche agli enti pubblici locali. Il progetto prevede il sostegno economico per un massimo di 35 assunzioni di persone disabili negli enti pubblici ed i criteri d'erogazione sono mutuati da quelli applicati per l'erogazione dei premi ai datori di lavoro privati.

In occasione della trasmissione della presente relazione illustrativa mi preme far presente quanto segue:

- con la presentazione delle denunce del personale entro il mese di gennaio 2006, numerose pubbliche amministrazioni hanno nuovamente manifestato il desiderio di conoscere quale sia lo stato di definizione del provvedimento di cui all'articolo 5 comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 inerente le mansioni che non consentono o consentono in misura ridotta l'assunzione di persone disabili nel pubblico impiego. Poiché l'assenza del decreto in esame comporta specialmente nei settori sanitario e dell'assistenza pubblica una notevole discrepanza fra l'effettiva possibilità di reclutamento di personale disabile nelle specifiche mansioni curative e la quota teorica riservata alle persone disabili prevista dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è auspicabile la relativa definizione.

Distinti saluti.

Il direttore di ripartizione


Dr. Helmuth Sinn

Allegati

PAGINA BIANCA